



Prot. n. 10214 del 19.12.2018	
OGGETTO: Ditta Adriatica Bitumi SpA, impianto ubicato a Comunanza (AP) in località Piane San Pietro. Titolo Unico art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. - Approvazione progetto e autorizzazione all'esercizio attività di messa in riserva e recupero (R13-R5) di rifiuti non pericolosi. D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	Imposta di bollo assolta marca da bollo €. 16,00 ID01171164373965 del 16.11.2018

TITOLO UNICO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista l'istanza presentata, in via telematica e registrata al protocollo comunale al n. 2837 del 10.04.2017, dall' Ing. Fioravanti Renato, nato ad Ascoli Piceno il 05.07.1955 ed ivi residente in via Pacifico Massimi n. 3, in qualità di Legale Rappresentante della società Adriatica Bitumi spa, con sede legale ad Ascoli Piceno in via Pacifico Massimi n. 3, Part. IVA 00101330447, tendente ad ottenere il rilascio del **TITOLO UNICO** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 per l'approvazione del **"PROGETTO E AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA E IL RECUPERO (R13-R5) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI"**, nell'impianto situato a Comunanza in Località San Pietro;

Dato atto che la documentazione di inizio attività per operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi corredata di tutti gli elaborati allegati è stata trasmessa alla Provincia di Ascoli Piceno - Servizio Tutela Ambientale - CEA - Rifiuti - Energia - Acque;

Richiamate le conferenze dei servizi:

in data 30.11.2017;

in data 14.12.2017;

in data 01.03.2018;

in data 06.03.2018;

in data 15.03.2018;

in data 05.04.2018;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 607 del 16.04.2018 della Provincia di Ascoli Piceno con la quale si disponeva l'esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) con prescrizioni;

Vista la documentazione integrativa, da parte di Adriatica Bitumi S.P.A., a seguito della conferenza dei servizi del 29.06.2018, effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona, acquisita agli atti al prot. 5857 in 24.07.2018 e trasmessa con nota prot. 5859 del 24.07.2018, alla Provincia di Ascoli Piceno - Servizio Tutela Ambientale, CEA, Rifiuti, Energia, Acque, Sistemi e Bacini di



Trasporto, UOC Tutela delle Acque, all'ARPAM - Dipartimento Prov.le di Ascoli Piceno ed all'ASUR MARCHE AV5 di Ascoli Piceno;

Richiamato il Nulla Osta sotto il profilo idraulico, rilasciato dalla Regione Marche – Servizio Tutela e Gestione e Assetto del Territorio – P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno, riferito all'istanza prot. 1131557 del 09.10.2018, acquisito agli atti al prot. 8438 in data 18.10.2018, quale parte integrante del presente titolo unico;

Richiamata l'Autorizzazione del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Comunanza, n. 1 prot. 10213 del 19.12.2018, per la realizzazione di uno scarico acque bianche nel fosso del corvo, quale parte integrante del presente titolo unico;

Richiamata la determinazione del dirigente del settore II-Tutela e valorizzazione Ambientale N° 316 del 25.10.2018 – registro generale n. 1523 del 25.10.2018, quale parte integrante del presente titolo unico;

Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1988, recante *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"*, come modificato dal decreto del Ministro dell'Ambiente 5 aprile 2006, n. 186;

Considerato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico ai sensi del sopra indicato dispositivo;

Visti:

- il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;
- il D.M. dell'ambiente 05.04.2006, n. 186;
- la L.R. n. 16 del 15.11.2010;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi;

D I S P O N E

- l'autorizzazione unica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del DPR 160/2010 e dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la realizzazione del **"PROGETTO E AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA E IL RECUPERO (R13-R5) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI"**, presentato dalla ditta ADRIATICA BITUMI S.P.A., con sede legale a Comunanza in viale Trieste n. 122, C.F./P.IVA 00101330447, (legale rappresentante Ing. Fioravanti Renato, nato ad Ascoli Piceno il 05.07.1955 ed ivi residente in via Pacifico Massimi n. 3), **impianto situato a Comunanza in Località San Pietro** (foglio 11 particelle: 262-264-599-380-383-600-602) e ricomprende anche:

Il nulla osta sotto il profilo idraulico, rilasciato dalla Regione Marche – Servizio Tutela e Gestione e Assetto del Territorio – P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno, riferito all'istanza prot. 1131557 del 09.10.2018, acquisito agli atti al prot. 8438 in data 18.10.2018, quale parte integrante del presente titolo unico;



L'Autorizzazione del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Comunanza, n. 1 prot. 10213 del 19.12.2018, per la realizzazione di uno scarico acque bianche nel "Fosso del Corvo", quale parte integrante del presente titolo unico;

La Determinazione del Dirigente del Settore II-Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno, n° 316 del 25.10.2018 – registro generale n. 1523 del 25.10.2018, quale parte integrante del presente titolo unico;

- sono fatte salve tutte le disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto;

- contro il presente provvedimento può essere proposto il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso o ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione, o comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza.

E' competenza del Comune di Comunanza su cui ricade l'attività, del Servizio Ambiente della Provincia di Ascoli Piceno, dell'ARPAM Dipartimento di Ascoli Piceno, dell'ASUR Marche Area Vasta n. 5, della Polizia Provinciale - Funzione Ambiente -, il controllo e la vigilanza di rispettiva competenza del rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni in seno alle autorizzazioni acquisite.

Il Responsabile del Settore e del SUAP
Dott.ssa Alessia Caucci

**ALESSIA
CAUCCI** Firmato digitalmente
da ALESSIA CAUCCI
Data: 2018.12.19
11:48:21 +01'00'



COMUNE DI COMUNANZA

Piazza IV Novembre, 2 – 63044 – Provincia AP - Tel. 0736/843826 – 843830- 843834
Fax 0736/843835 E-mail : -comunanza.utc@libero.it

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo - Servizio Edilizia Privata

UFFICIO URBANISTICA E SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Orario di apertura al pubblico : Martedì ore 10,30-13,00 / 16,30-17,30; Giovedì e Sabato ore 10,30-13,00

**Autorizzazione n. 2018/1
Prot. 10213 del 19/12/2018
Pratica Edilizia n. 2018/2/AUT**

MARCA DA BOLLO € 16,00
ID: 01171164373977

AUTORIZZAZIONE PER ESEGUIRE ATTIVITÀ EDILIZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la domanda presentata il 10/10/2018, assunta al protocollo al n. 2018/8204, avanzata da ADRIATICA BITUMI SPA, con sede in VIA P. MASSIMI N° 3 – 63100 ASCOLI PICENO, tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto dall'Ing. TARTAGLIA GIULIANO domiciliato in VIA DEL COMMERCIO, 30 - ASCOLI PICENO, Autorizzazione per ottenere in questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio , mappali nn. 173-602, ubicato in LOCALITA' PIAN SAN PIETRO, la REALIZZAZIONE DI UNO SCARICO ACQUE BIANCHE NEL "FOSSO DEL CORVO";

ACCERTATO che la Ditta Richiedente ha titolo, ai sensi di Legge, ad ottenere la richiesta Autorizzazione;

VISTI gli atti istruttori con particolare riferimento a quelli dell'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTE le vigenti disposizioni di Legge ed i regolamenti in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia urbana, sicurezza del lavoro, tutela della circolazione;

VISTA la Legge 17 agosto 1942 n. 1150, la Legge 6 agosto 1967 n. 765, la Legge 28 gennaio 1977 n. 10, l'art. 47 Legge 5 agosto 1978 n. 457 modificato dall'art. 26 bis della Legge 15 gennaio 1980 n. 25, la Legge 28 febbraio 1985 n. 47 nonché, tutte le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli strumenti urbanistici comunali vigenti;

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO il P.P.A.R. approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 197 del 3 novembre 1989;

Richiamato l'obbligo di uniformarsi alle seguenti PRESCRIZIONI GENERALI:

- 1) La costruzione dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte perché, l'opera riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, ed in conformità del progetto così come approvato, di cui un esemplare, che costituisce parte integrante della presente Autorizzazione, si restituisce debitamente vistato.
- 2) La presente Autorizzazione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni e tutti gli altri elaborati di progetto corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto.
- 3) I diritti dei terzi debbono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni o lesione di diritti che dovessero derivare a terze persone dalla presente Autorizzazione.
- 4) L'Autorizzazione Edilizia ed il relativo progetto approvato ed ogni altro documento inerente la costruzione devono sempre trovarsi nel cantiere a disposizione dei dipendenti comunali o altro personale preposto al controllo dell'attività edilizia. Tale personale ha libero accesso al cantiere stesso, e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
- 5) È altresì obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti onde consentire agli incaricati al controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nella Autorizzazione Edilizia.
- 6) Il luogo dei lavori dovrà essere chiuso con assito o muretto. Tali assiti o muretti dovranno avere aspetto decoroso, altezza non inferiore a m. 2,00, porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori. Qualsiasi cantiere che confina con spazi pubblici deve essere organizzato con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse che dovranno restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole ed in ogni caso per l'intero orario della

pubblica illuminazione stradale), dispositivi rifrangenti e integrazione di illuminazione stradale, messe in opera e gestite del costruttore che ne è responsabile. Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve provvedere alla rimozione di ponti, barriere, recinzioni posti per il servizio dei medesimi.

7) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nella osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari), e tutte le precauzioni, allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubbliche, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari. E' vietato gettare, tanto dai ponti di esercizio che dai tetti o dell'interno degli edifici, materiali di qualsiasi genere. I materiali di rifiuto, raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi, potranno essere fatti scendere con le dovute precauzioni e, se necessario, ammassati entro le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati agli scarichi pubblici indicati. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante bagnature. Il responsabile del cantiere deve provvedere ed assicurare il costante mantenimento della nettezza della pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze. Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto deve essere eseguito in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne dell'abitato. Qualora ciò non si verifichi, il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere alla immediata rimozione dei materiali dalla strada pubblica su cui è avvenuto il deposito. Dovrà altresì essere impedita la libera fuoriuscita dal cantiere delle acque piovane o di rifiuto.

8) Per quanto concerne l'adozione, da parte del costruttore, delle precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori, valgono le prescrizioni del R.D. 14 aprile 1927 n. 530, del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, del D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 424, del D.Lgs. 19 novembre 1999 n. 528, nonché le disposizioni delle altre leggi e regolamenti eventualmente vigenti all'epoca della costruzione.

9) Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici, ivi compresa la costruzione di ponteggi o posa di assi a sbalzo, sarà necessaria l'apposita autorizzazione del Comune. Le aree e spazi occupati dovranno essere restituiti al pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima, su richiesta del Comune nel caso la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo, o necessario per esigenze di pubblico interesse.

10) Ogni eventuale manomissione del suolo pubblico, dovrà essere precedentemente ed esplicitamente autorizzata dall'Ente competente.

11) Nell'esecuzione di scavi o in ogni caso nell'esecuzione dei lavori si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei pubblici servizi; in presenza di tali impianti si dovrà immediatamente darne avviso all'Ufficio Tecnico ed all'Ente competente; tale comunicazione dovrà essere estesa anche alla Soprintendenza delle Antichità ed alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici nel caso di rinvenimenti di elementi o reperti di pregio artistico, storico o di interesse archeologico o paleontologico.

12) Per i lavori di scavo in fregio ad aree pubbliche o soggette a pubblico uso dovranno adottarsi tutte le cautele per impedire qualsiasi scoscendimento. Le pareti degli scavi, quando non siano assicurate da puntelli, sbatacchiature e rivestimenti completi o parziali, dovranno avere una inclinazione adeguata in relazione alla natura del terreno ed alla profondità dello scavo.

13) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta. I relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali. Le cauzioni versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituiti, previo benessere dell'Ufficio Tecnico Comunale, che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino stato delle proprietà comunali interessate.

14) Dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, modificato e integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, e successive modificazioni ed integrazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

15) L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti.

16) È fatto assoluto vietato di apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge; sono quindi vietate varianti o modifiche in corso d'opera se non dietro preventiva autorizzazione del Comune sulla base di elaborati di progetto all'uopo presentati.

17) Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, il titolare dell'Autorizzazione Edilizia o il direttore dei lavori provvederà a richiedere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio Tecnico Comunale la fissazione dell'allineamento stradale, dei capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita l'opera da realizzare, i punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali, nonché, tutte quelle indicazioni del caso, in relazione alla possibilità di immissione delle fogne private in quella comunale ed i punti di presa dell'acquedotto dove esista.

18) Il titolare dell'autorizzazione edilizia, entro dieci giorni dall'inizio dei lavori dovrà darne comunicazione, con deposito presso l'Ufficio Tecnico Comunale delle dichiarazioni del direttore dei lavori e del costruttore, attestanti l'accettazione dell'incarico loro affidato e contenenti l'indicazione della loro residenza o domicilio. Comunque non possono considerarsi valide le autorizzazioni edilizie per le quali l'inizio dei lavori non sia stato comunicato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione edilizia stessa.

19) Il titolare della Autorizzazione Edilizia che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo di far eseguire tutti i lavori che, a giudizio insindacabile dell'autorità comunale, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per la incolumità e l'igiene pubblica, ed avere la stabilità delle parti costruite.

20) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni su opere in conglomerato cementizio normale e precompresso e strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086, al D.M. 27 luglio 1985 (G.U. 17 maggio 1986 n. 113 S.O.) ed alla Circolare del Ministero dei LL.PP. 1° settembre 1987 n. 29010 (G.U. 11 settembre 1987 n. 212).

21) Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 27 marzo 1987 n. 18, modifiche alla L.R. 3 novembre 1984 n. 33 riguardante le norme per le costruzioni in zone sismiche, è fatto obbligo di depositare il progetto e relativi allegati ai sensi dell'art. 17 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64, alla Regione Marche - Servizio Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo.

22) Nel cantiere, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, dovranno essere conservati gli atti restituiti con vidimazione del servizio Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo, datati e firmati anche dal Costruttore e dal Direttore dei Lavori.

23) Qualora non siano stati indicati nella domanda di Autorizzazione Edilizia il nominativo e l'indirizzo dell'Esecutore dei lavori e quello del Direttore dei lavori, come di regola deve avvenire, il Titolare della Autorizzazione Edilizia è tenuto ugualmente a segnalarli per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale prima dell'inizio dei lavori. Nel caso di sostituzione dell'Esecutore dei lavori o del Direttore dei lavori, il Titolare della Autorizzazione Edilizia dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo Albo professionale nei limiti di competenza.

24) Il rilascio della Autorizzazione Edilizia non vincola il Comune in ordine ad eventuali futuri lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali il titolare della presente Autorizzazione non potrà pretendere rimborsi o indennità, salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.

25) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella delle dimensioni minime di m 1.00 x 1.50 recante le seguenti indicazioni: estremi della presente Autorizzazione con particolare riferimento al numero ed alla data di rilascio, oggetto dei lavori, nome e cognome del titolare della Autorizzazione Edilizia ed eventualmente dell'amministrazione pubblica interessata ai lavori, nome cognome e titolo professionale del progettista, direttore ed assistente dei lavori e, se trattasi di opera che lo richieda, del redattore dei calcoli, generalità dell'impresa costruttrice o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta.

26) I lavori si intendono ultimati allorché l'edificio è completo in tutte le sue parti, comprese le opere accessorie di finitura (quali intonaci, pavimenti, impianti igienici e fognanti, scale, infissi di porte e finestre, impianti idrici) tali da renderlo effettivamente abitabile o agibile. L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata dal titolare della Autorizzazione Edilizia e dal direttore dei lavori, i quali dovranno dichiarare congiuntamente e sotto la propria piena responsabilità che le opere progettate sono state integralmente compiute nel rispetto della Autorizzazione Edilizia comunale e di ogni

altra autorizzazione o prescrizione degli altri enti o autorità, mediante certificato del direttore dei lavori, sottoscritto dal titolare della autorizzazione.

27) L'utilizzo di ogni locale di nuova costruzione o sensibilmente modificato è in ogni caso subordinato al rilascio da parte del Comune di autorizzazione di Abitabilità o Agibilità.

28) È fatto obbligo, prima dell'inizio dei lavori, di rispettare le prescrizioni di cui:

a) al D.M. 16 maggio 1987 n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" (G.U. n. 148 del 27 giugno 1987), nonché, tutte le norme vigenti relative alla prevenzione degli incendi ed al servizio antincendi;

b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n. 285 DEL 5 DICEMBRE 1987, S.O.) recante: "Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";

c) alla legge 9 gennaio 1989 n. 13 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. n. 145 del 23 giugno 1989, S.O.) recante: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";

d) alla legge 5 marzo 1990 n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) recante: "Norme per la sicurezza degli impianti";

e) al D.M. 21 dicembre 1990 n. 443 (G.U. n. 24 del 21 dicembre 1990) recante: "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili";

f) alla legge 9 gennaio 1991 n. 10 (G.U. n. 13 del 16 gennaio 1991; S.O.) recante: "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

g) al D.P.C.M. 1° marzo 1991 (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991) recante: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

h) al D.Lgs. n. 494 del 14/8/1996 (G.U. n. 223 del 23/9/96) recante "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili"

i) al D.Lgs. n. 528 del 19/11/1999 (G.U. n. 13 del 18/1/2000) "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili"

Il Titolare della Autorizzazione Edilizia, il Committente, il Direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni osservanza delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, delle eventuali prescrizioni del Servizio Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo, della conformità agli elaborati esecutivi delle strutture asismiche, della conformità al progetto approvato e delle prescrizioni e modalità esecutive fissate nella presente Autorizzazione. L'inosservanza di tali normative, così come delle prescrizioni, indicazioni e modalità esecutive portate dalla presente Autorizzazione Edilizia comporta, oltre ai provvedimenti amministrativi propri del caso, l'applicazione delle sanzioni di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica, con particolare riferimento alla Legge 28 febbraio 1985 n. 47.

Richiamato l'obbligo di uniformarsi alle **PRESCRIZIONI PARTICOLARI**:

Tutte le condizione contenute nell'allegato nulla osta sotto il profilo idraulico, rilasciato dalla Regione Marche – Servizio Tutela e Gestione e Assetto del Territorio – P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno, riferito all'istanza prot. 1131557 del 09.10.2018.

AUTORIZZA

alla Ditta richiedente di eseguire, fatti salvi i diritti di terzi, i lavori di cui trattasi, secondo la perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto, costituito da n. elaborati, che si allega quale parte integrante del presente atto, e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale, nonché, delle prescrizioni ed avvertenze riportate.

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dal rilascio della presente Autorizzazione ed ultimati entro tre anni dal loro inizio pena la decadenza della Autorizzazione stessa.

Se i lavori non saranno ultimati nel termine stabilito dovrà essere richiesta nuova Autorizzazione, ove ne ricorrano i presupposti, per la parte non ultimata.

Copia del presente atto sarà trasmessa a cura dell'Ufficio Tecnico al locale Comando di Polizia Urbana, affinché, venga assicurata una costante vigilanza anche in tema di circolazione stradale e di occupazione di suolo pubblico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Caucci Alessia

**ALESSIA
CAUCCI**

Firmato digitalmente
da ALESSIA CAUCCI
Data: 2018.12.19
11:28:11 +01'00'

Il sottoscritto dichiara di accettare e ritirare oggi la presente Autorizzazione Edilizia, e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni riportate cui essa è subordinata.

Il Richiedente

addì



**SERVIZIO TUTELA GESTIONE
E ASSETTO DEL TERRITORIO**
POSIZIONE DI FUNZIONE
TUTELA DEL TERRITORIO DI ASCOLI PICENO
GENIO CIVILE

Alla Ditta Adriatica Bitumi S.p.A.
giuliano tartagliangpec.eu

e.p.c. Al Comune di Comunanza.

Provincia di Ascoli Piceno
Servizio Tutela Ambientale
c.a. Ing. Giorgio Palma

Oggetto: L.R. n. 5 del 09/6/2006, art. 30; R.D. n. 523 del 25/7/1904 - Istanza rilascio concessione idraulica per la realizzazione di uno scarico di acque reflue, proveniente dall'impianto di recupero R5 di rifiuti non pericolosi, di proprietà della Ditta Adriatica Bitumi, situato nel Comune di Comunanza (AP).

Committente: Ditta Adriatica Bitumi, con sede in Ascoli Piceno, via P.Massimi n.3;

Corso d'acqua: Fosso corvo;

Località: San Pietro, Comune di Comunanza (AP).

Con riferimento all'istanza pervenuta in data 09/10/2018 ed acquisita agli atti con protocollo n. 1131557,
questo Servizio:

PRESO ATTO che la Ditta Adriatica Bitumi S.p.A ha commissionato un progetto per la realizzazione di un impianto di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti non pericolosi ubicato in località San Pietro nel Comune di Comunanza. Nel progetto è previsto, tra gli altri interventi, l'allontanamento delle acque di prima pioggia, attraverso un tubo interrato che si immette in sponda sx del Fosso Corvo.

ESAMINATI gli atti progettuali a firma del tecnico incaricato, Ing. Giuliano Tartaglia;

CONSIDERATO che sono previste le necessarie opere di protezione della condotta di scarico:

- Punto di sversamento protetto con materassini "reno" per mitigare l'azione erosiva dell'acqua lungo la sponda e l'alveo del corso d'acqua;
- Condotta protetta con valvola antiriflusso.

RITENUTO che l'intervento è ammissibile nei riguardi del buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTI il R.D. 25/07/1904, n. 523 e succ. mod, la L.R. 9/6/2006, n. 5 – Art.30 – 31 e le NTA del PAI;

ESPRIME il proprio nulla osta sotto il profilo idraulico e salvo i diritti dei terzi, al rilascio della concessione per la realizzazione di uno scarico di acque reflue, che si immette in sponda sx del Fosso Corvo, in località San Pietro, in corrispondenza del foglio catastale n. 11 in prossimità delle particelle n. 173 e 602, Comune di Comunanza.

Il presente parere è subordinato alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati da questo Servizio, eventuale variante al progetto approvato sotto il profilo idraulico dovrà essere sottoposta ad approvazione di questo Servizio;

2. le opere in progetto si intendono eseguite a cura del Concessionario che rimane comunque, sotto il profilo civile e penale, l'unico responsabile di eventuali danni arrecati a terzi, derivanti direttamente o indirettamente dall'esecuzione delle stesse;
3. durante l'esecuzione dei lavori il concessionario è obbligato ad adottare tutte le cautele per garantire il libero deflusso delle acque;
4. Vengono fatti salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi, nonché eventuali servitù prediali e demaniali e il presente nulla osta non esime il Concessionario dagli obblighi, oneri e vincoli gravanti sul progetto e sulle opere interessate;
5. E' fatto obbligo al concessionario di provvedere direttamente alla manutenzione del corso d'acqua in corrispondenza degli attraversamenti e i tratti di condotta o opere accessorie che eventualmente in qualsiasi tempo saranno soggetti ad erosione, dovranno essere protetti, sempre a cura del concessionario.
6. La concessione si intende accordata con il più ampio carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata in ogni momento dietro richiesta dell'organo idraulico competente senza che la Ditta concessionaria possa pretendere alcun indennizzo per danni di qualsiasi genere ed entità che subisse in conseguenza di tale provvedimento.
7. In caso di revoca della concessione o di scadenza senza rinnovo la Ditta concessionaria è obbligata a demolire tutte le opere costruite per la realizzazione delle opere sopra indicate.
8. Resta a carico della Ditta autorizzata l'obbligo di acquisizione di ogni ulteriore nulla-osta e/o autorizzazione dovuto per altro titolo.

Inoltre, in riferimento ai lavori di cui sopra, si specifica che, ai sensi dell'art.30 delle L.R. n. 5 del 9/6/2006, il presente parere autorizza la Ditta richiedente ad eseguire i lavori previo deposito di una cauzione che garantisca l'esatta esecuzione delle opere autorizzate;

Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà presentare:

Ricevuta di pagamento Euro 500,00 per deposito cauzionale, da effettuarsi sul c.c.p. 368605 intestato Regione Marche – Servizio di Tesoreria Regionale – IBAN IT 83 E 07601 02600 000000368605, con causale: deposito cauzionale per il rilascio della concessione idraulica.

Entro 60 giorni dal completamento dei lavori dovrà essere prodotta una relazione del Direttore dei Lavori che attesti la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle prescrizioni di questo Servizio con l'esatta specifica delle superfici demaniali effettivamente occupate.

Copia del presente parere viene inviato anche agli Organi di vigilanza per i provvedimenti di loro competenza.

L'istruttore Tecnico
(Geom. Andrea Bracciani)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Stefano Babini)

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D. lgs 82/2005



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

COPIA

SETTORE II - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

TUTELA AMBIENTALE- RIFIUTI- ENERGIA - ACQUE -VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) - SIC-VAS

REGISTRO GENERALE N. 1523 del 25/10/2018

Determina del Dirigente N. 316 del 25/10/2018

PROPOSTA N. 1767 del 24/10/2018

OGGETTO: Adriatica Bitumi S.p.A. D.Lgs.n°152/06 e s.m.i. - art.208. Approvazione progetto e autorizzazione all'esercizio attività di messa in riserva e recupero (R13-R5) di rifiuti non pericolosi nell'impianto in loc.tà Piane San Pietro di Comunanza (AP).

Premesso

con istanza trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Comunanza acquisita dallo scrivente Servizio al **prot.n°9592 del 21.04.2017**, la **Ditta ADRIATICA BITUMI SpA** chiedeva la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e contestualmente ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n°152/06 e s.m.i., l'autorizzazione ordinaria per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per la messa in riserva e il recupero (R13-R5) di rifiuti non pericolosi in località Piane San Pietro, snc nel comune di Comunanza;

La documentazione tecnico progettuale allegata all'istanza ai sensi dell'art. 208 del D.lgs.n°152/06 e s.m.i. è costituita da:

- *allegato A1-domanda di approvazione progetto e autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs.n°152/06 e s.m.i;*
- *procura ai sensi dell'art.1392 del codice civile e del D.L.7/2007 convertito con L.40/07 per la gestione telematica e per la sottoscrizione mediante firma digitale;*
- *attestazione di versamento oneri istruttori;*
- *certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno;*
- *elenco elaborati presentati;*
- *dichiarazione di accettazione responsabile tecnico dell'impianto;*
- *PD_REL_01 rev.0 marzo 2017 - relazione tecnica di progetto art. 208;*
- *PD_REL_02 rev.0 marzo 2017 - piano di ripristino ambientale;*
- *PD_REL_03 rev.0 marzo 2017 - scheda tecnica trattamento - allegato C1;*
- *PD_REL_04 rev.0 marzo 2017 - scheda tecnica stoccaggio - allegato C2;*
- *PD_EG_01 rev.0 marzo 2017 - layout planimetria e sezioni;*
- *PD_EG_02 rev.0 marzo 2017 - planimetria flow sheet rifiuti;*
- *PD_EG_03 rev.0 marzo 2017 - regimazione delle acque;*
- *PD_EG_04 rev.0 marzo 2017 - documentazione fotografica area di impianto- dicembre 2016;*
- *PD_EG_05 rev.0 marzo 2017 - rilievo topografico area di intervento - dicembre 2016;*
- *PD_EG_06 rev.0 marzo 2017 - sovrapposizione foto aerea con planimetria di progetto;*
- *PD_EG_07 rev.0 marzo 2017 - estratto del piano di assetto idrogeologico;*
- *PD_EG_08 rev.0 marzo 2017 - inquadramento dell'impianto - Piano Provinciale Gestione Rifiuti;*
- *PD_EG_09 rev.0 marzo 2017 - inquadramento dell'impianto - PRG comune di Comunanza;*
- *PD_EG_10 rev.0 marzo 2017 - inquadramento dell'impianto - zonizzazione acustica;*
- *PD_EG_11 rev.0 marzo 2017 inquadramento dell'impianto Piano Paesistico Ambientale Regionale;*
- *PD_EG_12 rev.0 marzo 2017 - Inquadramento dell'impianto- ricchezze ambientali;*
- *PD_EG_13 rev.0 marzo 2017 - inquadramento dell'impianto- estratto mappa catastale;*
- *PD_EG_14.rev.0 marzo2017- inquadramento dell'impianto- planimetria di individuazione dell'impianto su carta tecnica regionale;*

con nota di prot.n. **11566 del 19.05.2017** lo scrivente Servizio comunicava al SUAP di Comunanza la completezza formale della documentazione presentata sia per lo screening di VIA che per il rilascio dell'autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.lgs.n°152/06 e s.m.i. e suggeriva,

inoltre, ai soli fini collaborativi, gli Enti e/o Servizi da convocare alla Conferenza di Servizi ai sensi dell' art. 7 al DPR n. 160/2010, indicando anche una data utile per lo svolgimento della stessa;

con nota di prot.n. **26940 del 15.12.2017** lo scrivente Servizio chiedeva ad ARPAM Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno di formulare il parere tecnico di competenza in merito al progetto relativo all'istanza di cui all'art. 208 del D.lgs.n. 152/06 e s.m.i.;

con nota di **prot.n. 45820 del 18.12.2017** ARPAM comunicava di non poter esprimere il parere tecnico di competenza in merito all'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs.n. 152/06 e s.m.i. in quanto non si era ancora conclusa la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

con **Determinazione Dirigenziale n°607 del 16.04.2018** la Provincia di Ascoli Piceno disponeva l'esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) con prescrizioni;

con nota di **prot.n. 10081 del 07.05.2018** lo scrivente Servizio, vista la positiva conclusione della procedura di verifica di impatto ambientale, chiedeva ad ARPAM Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno di formulare la valutazione tecnico ambientale di competenza ai sensi dell'art. 208 del D.lgs.n.152/06 e s.m.i.;

con nota di prot.n. 3705 del 14.05.2018 acquisita dallo scrivente Servizio al **prot.n. 10954 del 15.05.2018**, il SUAP del Comune di Comunanza convocava una Conferenza di Servizi per il giorno 22.05.2018 di cui al procedimento art. 208 del D.lgs.n° 152/06 e s.m.i.;

con nota di **prot.n. 11451 del 18.05.2018** lo scrivente Servizio, in considerazione della necessaria valutazione tecnica di ARPAM non ancora pervenuta, chiedeva al SUAP di Comunanza il differimento della Conferenza di Servizi, non essendo in grado di esprimere un parere definitivo in merito all'istanza di cui trattasi;

con nota acquisita il **21.06.2018 al prot.n. 14104** la ditta Adriatica Bitumi SpA inviava una nota di sollecito per la conclusione del procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 208 del D.lgs.n°152/06 e s.m.i.;

con nota di prot.n. 21920 del 25.06.2018 acquisita al **prot.n.14422 del 26.06.2018**, il locale Dipartimento ARPAM, in riscontro alla richiesta di questo Servizio del 07.05.2018, faceva pervenire le proprie osservazioni sulla documentazione tecnica presentata dalla ditta comprensiva delle integrazioni valutate nell'ambito del procedimento di screening VIA;

con nota di **prot.n.14710 del 29.06.2018** lo scrivente Servizio convocava una Conferenza di Servizi decisoria da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona;

con nota di **prot.n.15817 del 13.07.2018** lo scrivente Servizio chiedeva alla ditta in argomento di presentare entro e non oltre 30 gg, la relazione tecnica e le planimetrie aggiornate (in sostituzione integrale delle precedenti) comprensive di tutte le informazioni richieste dalla Provincia ivi contenute e di quanto richiesto da ARPAM nella succitata nota acquisita il 26.06.2018 prot.n. 14422;

con nota acquisita il **24.07.2018 al ns. prot.n. 16881** il SUAP di Comunanza trasmetteva alla Provincia all' ARPAM di Ascoli Piceno e alla ASUR Marche Area Vasta n°5 la documentazione integrativa prodotta dalla ditta, costituita dai seguenti elaborati:

- *PD_REL_00 rev.2 luglio 2018 - Elenco elaborati;*
- *PD_REL_01 rev. 2 luglio 2018 - Relazione tecnica di progetto;*
- *PD_REL_03 rev 2 luglio 2018 - Scheda tecnica trattamento allegato C1;*
- *PD_REL_04 rev.2 luglio 2018 - Scheda tecnica stoccaggio allegato C2 ;*
- *PD_REL_05 rev.0 luglio 2018 - Piano di gestione delle emergenze;*
- *PD_EG_01 rev.1 - luglio 2018 - layout planimetria e sezioni;*

- PD_EG_02 rev.1 - luglio 2018 - planimetria flow sheet rifiuti;
- PD_EG_03 rev.1 - luglio 2018 - regimazione acque;
- Rev. 0 luglio 2018 - Risposta a osservazioni ARPAM;
- Rev. 0 luglio 2018 - Risposta a osservazioni Provincia;

con nota **prot.n.17233 del 27.07.2018** lo scrivente Servizio chiedeva ad ARPAM Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno di esprimere la valutazione tecnico ambientale di competenza in merito alle suddette integrazioni documentali;

con nota di prot. n°30552 del 13.09.2018, acquisita il **13.09.2018 al prot.n°20011** il Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno, esaminata l'intera documentazione presentata, formulava *"valutazioni favorevoli al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs.n. 152/06 e s.m.i. nel rispetto delle prescrizioni impartite con nota ARPAM prot.n. 11061 del 30.03.2018 (nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA) e delle seguenti imposizioni:*

- *è necessario provvedere allo spegnimento dei macchinari durante le fasi di non attività;*
- *in caso di malfunzionamento dei sistemi di nebulizzazione è necessario che la ditta interrompa ogni attività di movimentazione e/o trattamento fino al ripristino delle normali condizioni di lavoro;*
- *è necessario che la ditta predisponga adeguata segnaletica orizzontale e verticale per delimitare le aree dei rifiuti in tutto l'impianto, così come proposto nella documentazione progettuale, inoltre, la segnaletica verticale dovrà contenere almeno il codice del settore, il codice CER (se rifiuti), la descrizione del materiale presente nell'area e l'altezza massima dei cumuli (solo per i materiali e i rifiuti depositati in cumuli);*
- *per la cessazione della qualifica di rifiuto per la tipologia 7.1 è necessario accertare e tenere a disposizione in impianto i certificati analitici che attestino la conformità all'allegato C della circolare ministeriale n.5205/2005, secondo quanto disposto dal DM 05/02/1998 e ss.mm.ii.;*
- *per la cessazione della qualifica di rifiuto per la tipologia 7.2 è necessario accertare e tenere a disposizione in impianto i certificati analitici che attestino la conformità dell'eluato al test di cessione effettuato secondo quanto disposto dall'allegato 3 al DM 05/02/1998 e ss.mm.ii.;*
- *per la cessazione della qualifica di rifiuto per la tipologia 7.6 è necessario accertare, tenere a disposizione in impianto, ed eventualmente trasmettere certificati analitici che attestino la conformità a quanto imposto dal DM 28/03/2018 n. 69;*
- *è necessario modificare la tavola PD_EG_01 rev.1 (luglio 2018) indicando il limite corretto della fascia di rispetto cimiteriale;*
- *è necessario correggere nella tavola PD_EG_02 rev.1 (luglio 2018) la dicitura "Flusso di rifiuti tipologia 7.4 (dalla pesatura)" riportata nella Planimetria_flow sheet rifiuti all'interno dell'impianto di recupero, indicando la tipologia 7.2;*
- *la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto deve essere conforme ai dettami del DPR n. 120/2017";*

con nota di **prot. n. 20539 del 20.09.2018** lo scrivente Servizio chiedeva alla ditta:

1. di integrare l'istanza con richiesta di concessione allo scarico delle acque meteoriche al "Fosso del Corvo" considerato che nella documentazione integrativa acquisita il 24.07.2018 risultava che il corpo idrico in cui è previsto lo scarico delle acque meteoriche (Fosso del Corvo) è di proprietà demaniale;
2. di aggiornare la tavola PD_EG_01 rev.1 - layout planimetria e sezioni (luglio 2018) indicando il limite corretto della fascia di rispetto cimiteriale così come rilevato da ARPAM;
3. di rettificare nella tavola PD_EG_02 rev.1 (luglio 2018) flow sheet rifiuti la dicitura "Flusso di rifiuti tipologia 7.4 (dalla pesatura)" indicando la tipologia corretta 7.2 così come rilevato da ARPAM ;

con nota acquisita il **09.10.2018 al prot.n. 22255** la ditta trasmetteva allo scrivente Servizio:

1. la richiesta di concessione idraulica presentata ai sensi del R.D. 523 del 25.07.1904 e L.R. 5 del 09.06.2006 alla competente P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno della Regione Marche corredata di relazione tecnica e documentazione fotografica;
2. tavola PD_EG_01 rev.2 ottobre 2018 - layout planimetria e sezioni - aggiornata con indicazione del limite corretto della fascia di rispetto cimiteriale;

3. tavola PD_EG_02 rev.2 ottobre 2018 – planimetria flow sheet rifiuti - con la dicitura corretta “Flusso di rifiuti tipologia 7.2 (dalla pesatura)” ;
4. elaborato rev. 0 ottobre 2018 – estratto di mappa catastale con individuazione del punto di scarico acque bianche meteoriche nel fosso del corvo;

con nota di **prot.n. 22633 del 12.10.2018** lo scrivente Servizio invitava l'autorità regionale competente a trasmettere, in caso di esito favorevole del procedimento istruttorio, il provvedimento concessorio ai fini della conclusione del procedimento unico di cui trattasi;

con nota acquisita il **18.10.2018 al prot.n. 23316** l'autorità regionale competente Servizio Tutela, Gestione ed Assetto del Territorio P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno della Regione Marche trasmetteva allo scrivente Servizio il nulla osta sotto il profilo idraulico, al rilascio della concessione per la realizzazione di uno scarico di acque reflue che si immette in sponda destra del fosso del Corvo in località San Pietro nel comune di Comunanza;

Dato atto che

- la ditta ha chiesto l'autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.lgs.n°152/06 e s.m.i. per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) messa in riserva e recupero (R13-R5) di rifiuti non pericolosi di cui alla tipologia 7.6 del DM 5.2.1998 consistente nella cernita manuale e vagliatura del fresato di conglomerato bituminoso per complessivi 150 gg/anno;
 - b) messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi di cui alle tipologie 7.1 e 7.2 del DM 5.2.1998 che saranno oggetto di recupero mediante campagne mobili di frantumazione condotte da ditte esterne regolarmente autorizzate all'operazione -R5- per complessivi 70 gg/anno;

Rilevato che

- come dichiarato dal proponente in sede di screening VIA le attività di recupero delle tipologie 7.1 e 7.2 e della tipologia 7.6 non avverranno contemporaneamente;
- nella gestione dell'attività verrà utilizzata una pesa di proprietà della ditta ubicata nell'area adiacente all'impianto (lato ovest);
- l'impianto non è dotato di servizi igienici. Gli addetti usufruiranno dei bagni ubicati nell'area adiacente di proprietà della ditta Adriatica Bitumi SpA;
- le acque meteoriche di dilavamento dei rifiuti identificati dalla tipologia 7.6 (*fresato di conglomerato bituminoso*) che potrebbero dar luogo alla contaminazione delle acque di scarico da sostanze pericolose (idrocarburi) sono raccolte e convogliate mediante tubazione interrata ad apposito serbatoio di volumetria pari a 5 mc e successivamente smaltite come rifiuto (CER 161002);
- le restanti acque meteoriche di dilavamento non contenendo sostanze pericolose non sono classificabili come acque reflue industriali ai sensi dell'articolo 42, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano di Tutela Acque della Regione Marche e quindi non è necessario ricomprendere nel provvedimento finale l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- le acque meteoriche di dilavamento (eccetto quelle relative all'area di messa in riserva della tipologia 7.6 che saranno gestite come rifiuto) recapiteranno, previa laminazione, nel corpo idrico denominato “*Fosso del Corvo*” per le quali la ditta ha ottenuto dal competente Servizio Tutela Gestione ed Assetto del Territorio P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno della Regione Marche il nulla osta sotto il profilo idraulico al rilascio della concessione per la realizzazione dello scarico;

Rilevato inoltre che

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi della Determinazione dirigenziale n.6722/GEN del 28/11/2006 aggiornata con Determinazione dirigenziale n.1418/GEN del 14/06/2013;

- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

Vista:

- la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la Direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti;
- la Direttiva 91/689/CEE del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi;
- il decreto legislativo n°152 del 3 aprile 2006 recante *"Norme in materia ambientale"* e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 *"Testo unico delle leggi sanitarie"*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 recante *"Recupero di rifiuti non pericolosi"* e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.C.M. 14 novembre 1997 - *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;
- il DPCM 1 marzo 1991 - *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*;
- circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione di rifiuti e per la prevenzione dei rischi"* prot 4064 del 15/03/2018;
- la legge regionale 12 ottobre 2009, n°24 recante *"Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"* ed in particolare l'articolo 3, comma 2, che recita: *"... restano di competenza delle province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio delle attività di relative ad impianti di recupero e smaltimento rifiuti previste dagli articoli 208,209,210 e 211 del d.lgs.n.152/06 già conferite con la l.r. 17 maggio 1999, n.10;*
- la legge regionale 17 maggio 1999, n.10 recante *"Riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente ed infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa"* ed in particolare l'art.50, comma 1, che dispone quanto segue: *"Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui agli articoli 27,28 e 29 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22..."*;
- il *"Piano regionale di gestione dei rifiuti"* approvato con Deliberazione amministrativa n° 128 del 14 aprile 2015;
- il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 208 del 17/12/2002 e il successivo aggiornamento recante *"Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti:aggiornamento Piano di gestione dei rifiuti urbani – programma di gestione dei rifiuti speciali"*, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Ascoli Piceno n. 76 del 19/05/2005 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 7 del 13/1/2006);
- la deliberazione della Giunta Regionale n°639 del 3 aprile 2002, recante *"Leggi regionali n. 38/1998, n°45/1998, n°13/1999, n°10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate"* la quale stabilisce che a far data dal 4 aprile 2002 decorre il conferimento alle Province delle funzioni di cui alle leggi regionali n. 38/1998, n.45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999, che non sono state oggetto di precedente conferimento;

DETERMINA

- 1. di autorizzare**, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs n°152/2006 e s.m.i. la realizzazione del progetto presentato dalla **Ditta ADRIATICA BITUMI S.p.A.** (C.F./P.I 00101330447) con sede legale in via Pacifico Massimi,3 nel comune di Ascoli Piceno e contestualmente l'esercizio delle attività di gestione rifiuti presso l'impianto sito in località Piane San Pietro snc nel comune di Comunanza, [catastalmente individuato al Foglio n°11 del Comune di Comunanza, particelle nn° 262, 264, 599, 380, 383, 600 e 602] come di seguito descritte:
- a) attività n.1:** messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi identificati dalla tipologia 7.6 del DM 5.2.1998 (fresato di conglomerato bituminoso) mediante un impianto fisso di vagliatura marca REV mod. US 35/A3S per una potenzialità oraria di trattamento di 62,5 ton/h potenzialità massima giornaliera di 500 t/gg (62,5 ton/h x 8 h lavorative/anno) – potenzialità massima annua di 75.000 ton/anno (500 ton/gg x 150 gg lavorativi/anno);
- b) attività n.2:** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi identificati dalle tipologie 7.1 e 7.2 del D.M. 5.2.1998, che saranno oggetto di recupero (R5) mediante campagne mobili di triturazione e vagliatura condotte da ditte esterne regolarmente autorizzate (per complessivi 70 gg/anno);

- 2. di dare atto** che le tipologie di rifiuti non pericolosi ed i rispettivi quantitativi autorizzati destinati all'attività di messa in riserva e recupero (R13 - R5) sono descritti nella seguente tabella:

Tip.DM 5.2.1998	Codici CER	Descrizione	Operazione di recupero	Quantità max stoccabile istantaneamente e R13 (ton)	Quantità max stoccabile annualmente R13 (ton)	Quantità max trattabile annualmente R5 (ton)	Modalità di stoccaggio
7.1	101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904 200301	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto	R13	1.050	21.500		Cumuli h max:3 m
7.2	010410 010413 010408	rifiuti di rocce da cave autorizzate	R13	420	8.600	-	Cumuli h max:3 m
7.6	170302 200301	conglomerato bituminoso, frammenti di piattello per tiro a volo	R13 R5	2.970	75.000	75.000 (500 t/gg x 150 gg lavorativi/anno	Cumuli h max:3 m

- 3. di disporre** che le attività di cui trattasi debbano essere esercitate nel rispetto delle norme vigenti in materia (decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152 e s.m.i., decreto deliberazione

del Comitato Interministeriale del 27.7.84, D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., e L.R.n°24/2009) e, comunque, nel rispetto delle seguenti **prescrizioni tecnico gestionali**:

- a) prescrizioni impartite da ARPAM Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno (nota di prot.n. n°11061 del 30.03.2018) recepite con Determinazione Dirigenziale n° 607/GEN del 16.04.2018 con cui è stata disposta l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA:
- devono essere tenute costantemente umide le vie di transito non impermeabilizzate all'interno del sito, ricorrendo in caso di necessità all'utilizzo del sistema di bagnatura così come proposto nell'istanza;
 - l'altezza di caduta dei materiali polverulenti durante la fase di carico e scarico all'interno del sito, non dovrà essere superiore a tre metri;
 - la ditta e' tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria dei macchinari e degli impianti di nebulizzazione, secondo le indicazioni fornite dal costruttore e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi, nonché ogni altro intervento necessario ad assicurare l'ottimale funzionamento. Delle operazioni di manutenzione e di ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di nebulizzazione deve essere mantenuta traccia in appositi registri che dovranno essere tenuti presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo e in caso di rotture, deve essere interrotta ogni attività di movimentazione e/o trattamento di rifiuti e/o materiali polverulenti;
 - deve essere moderata la velocità dei mezzi all'interno del sito;
 - i gruppi di frantumazione e vagliatura che effettueranno le campagne con mezzi mobili presso il sito in oggetto, devono essere dotati di tutte le unità impiantistiche, ove e' prevista la produzione di polveri, di adeguati sistemi di abbattimento (ugelli nebulizzatori);
 - in caso di velocità del vento superiori a 5 m/s, dovrà essere sospesa l'attività di frantumazione e vagliatura. A tal fine, l'impresa dovrà dotarsi di un anemometro;
 - il frantumatore che effettuerà le operazioni di recupero dei rifiuti, delle tipologie 7.1 e 7.2, deve essere dotato di adeguati sistemi di abbattimento (ugelli nebulizzatori);
 - deve essere costantemente umidificata la superficie dei cumuli di rifiuti e di materiale polverulento, ad eccezione dei rifiuti della tipologia 7.6 di cui e' prevista la copertura con teli impermeabili;
 - deve essere prevista la copertura con teli impermeabili dei rifiuti della tipologia 7.6 nel settore 2;
 - nel settore 2 deve essere realizzato un pozzetto a tenuta di capacità adeguata ed i reflui devono essere gestiti come rifiuti;
 - durante il trasporto di materiali polverulenti, sia in ingresso che in uscita, devono essere utilizzati autocarri con cassoni chiusi;
 - i reflui convogliati nel pozzetto di raccolta di eventuali sversamenti del settore destinato alla messa in riserva dei rifiuti della tipologia 7.6, devono essere gestiti come rifiuti;

b) ulteriori prescrizioni tecnico gestionali:

- è necessario provvedere allo spegnimento dei macchinari durante le fasi di non attività;
- in caso di malfunzionamento dei sistemi di nebulizzazione è necessario che la ditta interrompa ogni attività di movimentazione e/o trattamento fino al ripristino delle normali condizioni di lavoro;
- è necessario che la ditta predisponga adeguata segnaletica orizzontale e verticale per delimitare le aree dei rifiuti in tutto l'impianto, così come proposto nella documentazione progettuale, inoltre, la segnaletica verticale dovrà contenere almeno il codice del settore, il codice CER (se rifiuti), la descrizione del materiale presente nell'area e l'altezza massima dei cumuli (solo per i materiali e i rifiuti depositati in cumuli);
- per la cessazione della qualifica di rifiuto per la tipologia 7.1 è necessario accertare e tenere a disposizione in impianto i certificati analitici che attestino la conformità all'allegato C della circolare ministeriale n.5205/2005, secondo quanto disposto dal DM 05/02/1998 e ss.mm.ii.;
- per la cessazione della qualifica di rifiuto per la tipologia 7.2 è necessario accertare e tenere a disposizione in impianto i certificati analitici che attestino la conformità dell'eluato al test di cessione effettuato secondo quanto disposto dall'allegato 3 al DM 05/02/1998 e ss.mm.ii.;

- per la cessazione della qualifica di rifiuto per la tipologia 7.6 è necessario accertare, tenere a disposizione in impianto, ed eventualmente trasmettere certificati analitici che attestino la conformità a quanto imposto dal DM 28/03/2018 n. 69;
 - la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto deve essere conforme ai dettami del DPR n. 120/2017;
 - prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
 1. acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 2. qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
- Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale;
- prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13) e recupero (R5), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
 - qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Ascoli Piceno entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
 - l'impianto deve far uso di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
 - presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
 - i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi posti in messa in riserva (R13), devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (R5) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto;
 - le acque di dilavamento dei cumuli di fresato (tipologia 7.6) aventi CER 161002, dovranno essere smaltite al massimo al raggiungimento della quota dell'80% della volumetria del serbatoio di raccolta;
 - i rifiuti non pericolosi/pericolosi derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, dovranno essere destinati ad impianti di recupero e/o smaltimento di terzi entro massimo tre (3) mesi dalla data di produzione degli stessi nell'impianto;
 - nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 1. stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 2. operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
 3. operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva;
 - le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
 - tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13), recupero (R5), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti

depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;

- l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
- i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
- la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
- presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
- nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- i rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
- i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati a impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. n°152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal D.M. 120/2014;
- la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06.
- dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse.
- dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto sia adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni. I macchinari e mezzi d'opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte;
- l'esercizio dell'attività è vincolato al rispetto di quanto previsto negli elaborati approvati con il presente atto e di tutte le prescrizioni ivi contenute;

4. **di disporre** che le attività di cui trattasi debbano essere esercitate nel rispetto delle seguenti ulteriori **prescrizioni amministrative**:

- il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare alla Provincia di Ascoli Piceno, ogni tre mesi (con PEC da trasmettersi entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre):
 - a. il riepilogo di tutti i rifiuti in ingresso all'impianto specificandone, per ogni codice CER, la descrizione, la quantità e la provenienza;
 - b. il riepilogo di tutti i rifiuti in uscita dall'impianto specificandone per ogni codice CER la descrizione, la quantità e la relativa destinazione finale;
- il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente al S.U.A.P. e conseguentemente all'Amministrazione Provinciale, la cessazione dell'attività, ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del direttore responsabile dell'attività in argomento, del presidente, degli amministratori dell'Impresa, società o ente, nonché eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale. Il soggetto autorizzato è tenuto, altresì, a comunicare se nei confronti di uno dei soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle seguenti leggi: n. 575 del 31.5.1965; n. 646 del 13.9.1982; n. 936 del 23.12.1982; n. 55 del 19.3.1990 e D.L. n. 5 del 12.1.1991 e ss.mm.ii.;
- il soggetto autorizzato dovrà rispettare le norme previste dalle leggi vigenti sotto l'aspetto igienico - sanitario e di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- è vietata qualsiasi forma di sub-appalto delle attività autorizzate con il presente atto;
- è vietato ricevere rifiuti da soggetti non autorizzati ai sensi della normativa vigente;
- l'effettivo avvio dell'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione a questa Provincia del certificato di collaudo funzionale a firma di tecnico abilitato e sottoscritto dal soggetto titolare dell'impresa che attesti l'ultimazione dei lavori e la loro relativa funzionalità;
- entro 60 gg. dalla data di ricevimento dell'autorizzazione, dovranno essere presentate alla Provincia di Ascoli Piceno, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 515 del 16/04/2012 e s.m.i.
- le garanzie finanziarie di cui sopra devono essere costituite, a scelta dell'interessato per la durata dell'autorizzazione in una delle seguenti forme:
 - a. pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;
 - b. deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale;
 - c. presentazione di atto di fidejussione irrevocabile a favore dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno rilasciati, per la fidejussione bancaria, dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del Regio Decreto 12.3.1936 n. 375, per la polizza fidejussoria, dalle società assicurative autorizzate ai sensi della legge 10.6.1982 n. 348 e del D.M. 18.3.1983 e successive modificazioni ed integrazioni.
- nel caso in cui le suddette garanzie finanziarie non venissero presentate entro il termine previsto è facoltà dell'Ente provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione. L'effettivo avvio dell'esercizio dell'attività è comunque subordinato alla prestazione ed alla successiva formale accettazione da parte della Provincia, in qualità di Ente beneficiario, della suddetta garanzia finanziaria ai fini della copertura di eventuali spese per la bonifica ed il ripristino, nonché per i danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività di trattamento rifiuti svolta, stipulata con soggetto regolarmente autorizzato al rilascio di garanzie finanziarie ad Enti Pubblici;
- in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Provincia di Ascoli Piceno la volturazione della presente autorizzazione, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate.
- in fase di esercizio, la responsabilità della gestione operativa dell'impianto è affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell'impianto, fino alla fase di trasporto all'eventuale successivo impianto di destinazione. Il direttore tecnico, che deve essere sempre presente in impianto, assicura, ovvero collabora con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l'impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore.

5. **di disporre** che l'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art.208 del D.lgs.n°152/06 e s.m.i. ricomprende anche il nulla osta sotto il profilo idraulico al rilascio della concessione allo scarico delle acque bianche meteoriche provenienti dall'impianto che si immettono in sponda destra del "*Fosso del Corvo*" in località San Pietro nel comune di Comunanza, ai sensi del RD n.523 del 25.07.1904 e della L.R.n. 5 del 09.06.2006 art. 30, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni indicati nell'atto prot. n°1169103 del 17.10.2018 della Regione Marche/Servizio Tutela Gestione ed Assetto del Territorio P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno acquisito il 18.10.2018 al ns. prot.n. 23316, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

6. **di approvare** con il presente atto i seguenti elaborati:
 - PD_REL_ 01 rev.2 luglio 2018 - relazione tecnica di progetto;
 - PD_REL_ 02 rev.0 marzo 2017 - piano di ripristino ambientale;
 - PD_REL_ 03 rev.2 luglio 2018 - scheda tecnica trattamento allegato C1;
 - PD_REL_ 04 rev.2 luglio 2018 - scheda tecnica stoccaggio allegato C2
 - PD_REL_ 05 rev.0 luglio 2018 - piano di gestione delle emergenze;
 - PD_EG_ 01 rev.2 ottobre 2018 - layout planimetria e sezioni;
 - PD_EG_ 02 rev.2 ottobre 2018 - planimetria flow sheet rifiuti;
 - PD_EG_ 03 rev.1 luglio 2018 - regimazione acque;
 - PD_EG_ 04 rev.0 marzo 2017 - documentazione fotografica area di impianto- dic.2016;
 - PD_EG_ 05 rev.0 marzo 2017 - rilievo topografico area di intervento – dic.2016;
 - PD_EG_ 06 rev.0 marzo 2017 - sovrapposizione foto aerea con planimetria di progetto;
 - PD_EG_ 07 rev.0 marzo 2017 - estratto del piano di assetto idrogeologico;
 - PD_EG_ 08 rev.0 marzo 2017 - inquadramento dell'impianto - Piano Provinciale G. Rifiuti;
 - PD_EG_ 09 rev.0 marzo 2017 - inquadramento dell'impianto - PRG comune di Comunanza;
 - PD_EG_ 10 rev.0 marzo 2017 - inquadramento dell'impianto - zonizzazione acustica;
 - PD_EG_ 11 rev.0 marzo 2017 - inquadramento dell'impianto - PPAR;
 - PD_EG_ 12 rev.0 marzo 2017 - inquadramento dell'impianto - ricchezze ambientali;
 - PD_EG_ 13 rev.0 marzo 2017 - inquadramento dell'impianto - estratto mappa catastale;
 - PD_EG_ 14 rev.0 marzo 2017 inquadramento dell'impianto - planimetria di individuazione dell'impianto su carta tecnica regionale;
 - rev. 0 ottobre 2018 - estratto di mappa catastale con individuazione del punto di scarico delle acque bianche meteoriche nel fosso del Corvo;
 - rev. 0 luglio 2018 - risposta a osservazioni ARPAM;
 - rev. 0 luglio 2018 - risposta a osservazioni Provincia;

7. **di notificare** a mezzo PEC il presente atto al SUAP del Comune di Comunanza, al Comune di Comunanza, all'ARPAM Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno, alla ASUR Marche Area Vasta n.5, e alla Ditta Adriatica Bitumi SpA;

8. **di rammentare** che:
 - l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, come stabilito dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ha validità pari ad **anni dieci** dalla data di emissione del provvedimento conclusivo del competente Suap fatte salve le modifiche a seguito dell'emanazione di altre norme regolamentari anche più restrittive che dovessero intervenire in materia;
 - l'autorizzazione potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato previa presentazione di domanda, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indirizzata al SUAP territorialmente competente almeno 180 giorni prima della scadenza, corredata della prescritta documentazione.
 - la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 256 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, nonché l'adozione, da parte di questa Amministrazione Provinciale, dei provvedimenti di cui all'articolo 208, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.
 - sono fatte salve le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto.

- contro il presente provvedimento può essere proposto il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso o ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione, o comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza;

IL DIRIGENTE del SERVIZIO
(dott.ssa Luigina Amurri)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1767 del 24/10/2018 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente di Settore Dr.ssa AMURRI LUIGINA in data 25/10/2018.

Firma _____

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1946

Il 29/10/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1523 del 25/10/2018 con oggetto: **Adriatica Bitumi S.p.A. D.Lgs.n°152/06 e s.m.i. - art.208. Approvazione progetto e autorizzazione all'esercizio attività di messa in riserva e recupero (R13-R5) di rifiuti non pericolosi nell'impianto in loc.tà Piane San Pietro di Comunanza (AP).**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa PIERBATTISTA FIORELLA il 29/10/2018.

Ascoli Piceno, li 29/10/2018

F.to Dott.ssa PIERBATTISTA FIORELLA

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Ascoli Piceno, li _____

Il Segretario Generale
Dott.ssa Fiorella Pierbattista